

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3338/88 DELLA COMMISSIONE****del 27 ottobre 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 25,considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/88<sup>(4)</sup>, stabilisce talune norme relative alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione in tema di operazioni di intervento; che per migliorare la gestione delle scorte d'intervento, tali norme devono essere opportunamente modificate, in particolare mediante la fissazione di termini fissi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

Il testo dei paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2226/78 è sostituito dal testo seguente:

• 2. Gli Stati membri comunicano per telex o per telefax alla Commissione anteriormente al giovedì di ogni settimana la stima dei quantitativi acquistati all'intervento nel corso della settimana precedente.

3. Entro il 21 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, relativamente al mese precedente,

— i dati concernenti i quantitativi settimanali e mensili acquistati all'intervento, ripartiti per prodotti e qualità definiti sulla base della tabella comunitaria di classificazione istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio<sup>(5)</sup>;

— i quantitativi dei singoli prodotti disossati e non disossati per i quali è stato concluso un contratto di vendita nel corso del mese di cui si tratta;

— i quantitativi dei singoli prodotti disossati e non disossati per i quali nel corso del mese di cui si tratta è stato rilasciato un ordine di prelievo o simile documento;

— l'entità delle scorte, sia non impegnate che reali, alla fine del mese relativamente ai singoli prodotti non disossati, con indicazione della struttura per età delle scorte non impegnate.

4. Gli Stati membri comunicano, non oltre la fine di ogni mese, relativamente al mese precedente,

— i quantitativi dei singoli prodotti disossati ottenuti da carni bovine non disossate acquistate all'intervento nel corso del mese di cui si tratta;

— le scorte non impegnate e reali alla fine del mese di cui si tratta, dei singoli prodotti disossati, con indicazione della struttura per età delle scorte non impegnate.

5. Ai fini del presente articolo:

— scorte « non impegnate » significa scorte non ancora soggette a un contratto di vendita;

— scorte « reali » significa il totale delle scorte « non impegnate » e delle scorte soggette ad un contratto di vendita, ma non ancora prese a carico.

(<sup>5</sup>) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1989.

(<sup>1</sup>) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(<sup>2</sup>) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

(<sup>3</sup>) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

(<sup>4</sup>) GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 43.